

SENTENZA N. 97/05/R

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE ABRUZZO

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Vito Minerva, Presidente,

Dott. Silvio Benvenuto, Consigliere,

Dott. Federico Pepe, Primo Referendario,

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 356/R del registro di Segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di:

Ivo Marroncelli, nato a Guardiagrele (CH) il 13 agosto 1954 ed ivi residente in Via Bocca di Valle, 142, quale impiegato, all'epoca dei fatti, presso la sede I.N.P.S. di Chieti;

uditi, alla pubblica udienza in data 24 novembre 2004, il Magistrato relatore, nella persona del Dott. Federico Pepe, l'Avv. Stefano Savella, per l'I.N.P.S., ed il Rappresentante del Pubblico Ministero, Dott. Giuseppe Palumbi;

constatata la mancata costituzione del Convenuto, non comparso;

con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Lanzi;

esaminati gli atti e i documenti della causa.

Rilevato in

F A T T O

Con atto di citazione depositato in data 13 maggio 2004 e notificato in data 12 giugno 2004, il Sostituto Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio Ivo Marroncelli "per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore

dell'ente pubblico danneggiato, della somma di € 196.347,06 ... oltre interessi e rivalutazione, somma corrispondente all'importo complessivo accertato dall'amministrazione di somme indebitamente erogate, così come emerge a conclusione degli accertamenti ispettivi di cui alla lettera prot. 1044 del 21.11.2003. A tale somma deve essere aggiunto, a titolo di danno all'immagine, l'ulteriore importo, da stabilirsi, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in una somma di almeno € 10.000,00 o di quel diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi alla rivalutazione monetaria e alle spese del presente giudizio".

I fatti contestati dalla Procura regionale erano i seguenti: "Il sig. MARRONCELLI Ivo ... all'epoca dei fatti, in servizio presso la sede INPS di Chieti, è stato responsabile di un danno finanziario arrecato all'Ente pubblico in parola, a seguito di una serie di ammanchi di somme di pertinenza dell'amministrazione, sottratte a questa dal medesimo convenuto. Infatti, questo Ufficio requirente è venuto a conoscenza che il predetto impiegato, addetto presso la sede INPS di Chieti all'ufficio prestazioni, come da comunicazione prot. 1044 del 21 novembre 2003 della Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS, ha indebitamente erogato indennità antitubercolare per un importo di € 196.347,06. Come affermato dall'ente pubblico previdenziale nella predetta corrispondenza "le risultanze finali dell'indagine amministrativo contabile hanno evidenziato a carico del Marroncelli ulteriori indebite erogazioni a n. 22 assicurati di indennità di disoccupazione agricola e relativi assegni per il nucleo familiare, nonché l'indebita erogazione ad altri 11 soggetti di indennità antitubercolare per un ammontare complessivo di euro 196.347,06". Per tali fatti il predetto sig. MARRONCELLI è stato sottoposto, a suo tempo, al procedimento penale n. 693/99 dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 640, I e II comma, 61 n. 11 e 56 c.p. e, ancora 640, I e II comma, 61 n. 11 e 323 del c.p. e, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, il G.I.P. presso il Tribunale di Chieti ha applicato, con provvedimento del 28.3.2000, allo stesso la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio di impiegato presso l'I.N.P.S., sede di Chieti, limitatamente alla mansioni connesse all'erogazione di somme di denaro e al trattamento delle relative pratiche. Il provvedimento interdittivo è stato poi trasmesso all'Ente pubblico, con consegna direttamente nelle mani del direttore della sede di Chieti in data 29.3.2000. Lo stesso Ente pubblico con lettera prot. 2303642/15419 del 29.11.2001 ha informato di questi fatti il precedente Ufficio di Procura, segnalando che, il sig. MARRONCELLI Ivo, nell'esercizio della sua attività di servizio in qualità di addetto alla liquidazione delle indennità di disoccupazione agricola e assegni per il nucleo familiare, ha erogato indennità non dovute, alterando i dati informatici memorizzati negli elaboratori dell'ente, al fine di incassarli personalmente. Su questi fatti è stata, a suo tempo, disposta un'indagine amministrativo contabile dalla quale è emerso che il sig. MARRONCELLI ha erogato indebitamente somme per £. 372.722.995 a 59 assicurati per disoccupazione agricola e relativi assegni per nucleo familiare, ha altresì corrisposto indebitamente ad altri 12 soggetti indennità antitubercolari per un ammontare complessivo di £. 295.476.357. Per questi stessi fatti il sig. MARRONCELLI è stato già condannato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, una volta ritenuti configurabili tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità oggetto della domanda di questa Procura, promossa nel giudizio n. 230R-G 2/02PR, ed accolta con la sentenza n. 32 del 28.01.2003, a risarcire il danno determinato

complessivamente in € 370.919,00 (oltre rivalutazione e interessi), a siffatto danno è stata aggiunta anche la lesione all'immagine per un ulteriore importo di € 25.822,84. Successivamente alla condanna in parola, l'indagine amministrativo - contabile ha evidenziato, con la corrispondenza sopra citata e successiva al precedente giudizio che a carico del sig. MARRONCELLI sono risultate ancora presenti ulteriori poste di danno per la misura accertata dall'INPS di complessivi € 196.347,06. In relazione a quanto sopra descritto, quest'Ufficio ravvisata, dunque, l'esistenza di ulteriori profili di responsabilità a carico del predetto impiegato, ha emesso, nei suoi confronti, l'invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, notificato a mani del coniuge convivente in data 20 marzo 2004. Con il suddetto invito è stato quantificato un danno patrimoniale aggiuntivo di € 196.347,06, oltre interessi e rivalutazione, somma corrispondente all'importo complessivo accertato dall'amministrazione di somme indebitamente erogate, oltre la lesione all'immagine dell'amministrazione previdenziale, da stabilirsi, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c, in considerazione del discredito arrecato all'I.N.P.S. con la predetta vicenda e tenuto conto della grave entità del danno patrimoniale. Entro il termine fissato dall'atto in parola il presunto responsabile non ha fatto pervenire deduzioni scritte e non ha chiesto di essere ascoltato personalmente".

L'Ufficio requirente con lo stesso atto, aggiungeva: "L'esposizione dei fatti dà fondamento alla pretesa risarcitoria, attivata con il presente atto, sussistendo tutti gli elementi per l'imputazione della responsabilità amministrativa. Innanzi tutto, è manifesta sia l'esistenza di un rapporto di servizio con l'ente danneggiato, essendo, all'epoca dei fatti, l'odierno convenuto un impiegato dell'INPS, sia il nesso di

causalità tra la condotta e l'evento dannoso che ha colpito il patrimonio e l'immagine dello stesso Ente pubblico. Altrettanto evidente è l'elemento psicologico, sotto la specie del dolo, atteso che il procedimento penale per i reati di cui è cenno, denotano un'intenzionale condotta illecita del sig. MARROCELLI in danno delle finanze dell'ente pubblico previdenziale. Dalla lettura degli atti depositati in occasione del giudizio di responsabilità concluso con la sentenza di condanna ... n. 32/2003 di codesta Sezione, non vi è dubbio alcuno che l'INPS, a fronte dei comportamenti delittuosi commessi dal proprio dipendente, abbia subito una consistente diminuzione patrimoniale e un discredito presso l'utenza. Da quanto sopra narrato emerge che il comportamento del predetto impiegato dell'I.N.P.S. risulta, sulla base degli accertamenti ispettivi, improntato al massimo disprezzo degli obblighi di servizio e concretato con un'azione di particolare intensità dolosa diretta al perseguimento di tornaconto personale. Da quanto sopra riportato emerge che il MARRONCELLI Ivo ha posto in essere una condotta qualificata come delittuosa che ha comportato un rilevante danno all'Ente pubblico dal quale era stato preposto per compiti di rilievo contabile quali sono quelli di erogazione agli aventi diritto di somme di denaro. La vicenda come sopra tratteggiata ha prodotto un pregiudizio per l'Istituto previdenziale a causa di una gestione non corretta del pubblico denaro, effettuata in violazione di norme comportamentali proprie di un dipendente pubblico che era tenuto ad osservarle. Infatti, la giurisprudenza di codesta Sezione (cfr. ex multis n. 1107/2000 del 24.11.2000 e n. 820/2001 del 26.9.2001) ha avuto modo di affermare che l'obbligo fondamentale del contabile consiste nel dovere rendere il conto dei valori e dei beni di cui ha avuto il maneggio, cui consegue, poi, l'ulteriore obbligo della

restituzione. È indubitabile che l'odierno convenuto abbia avuto maneggio di somme dell'amministrazione di cui doveva fare un uso legittimo (assegnazione delle somme ai soli soggetti aventi titolo), anziché un uso illecito e per tornaconto personale. Il sig. MARRONCELLI Ivo si è reso responsabile dei fatti di cui sopra, giacché sul medesimo incombevano obblighi di natura amministrativo - contabile la cui violazione costituisce un danno finanziario per l'Ente pubblico. Dalla vicenda di cui sopra scaturisce necessariamente l'ipotesi di un danno erariale patrimoniale, nonché la lesione all'immagine dell'ente pubblico derivante dal grave pregiudizio che questi subisce in costanza di fenomeni illeciti come quello di cui trattasi. Nella specie assume, poi, particolare gravità l'intenzionalità di erogazione indebita di somme di denaro per la realizzazione di fini di tornaconto privato cui consegue necessariamente la lesione all'immagine dell'amministrazione anche per l'impatto che deriva dal fatto che si è in presenza di un scorretto, oltreché illecito, esercizio delle funzioni pubbliche (cfr. ex multis Corte dei Conti, sez. I centrale, n. 16/2002 del 22.1.2002 e Sez. Abruzzo n. 685/2001 del 31.07.2001). Nella specie il MARRONCELLI ha incrinato la fiducia degli utenti del servizio previdenziale e dei cittadini nelle funzioni cui era stato preposto e nella serietà a svolgere con correttezza amministrativa e imparzialità i compiti affidatigli (cfr., in particolare, Corte di Cassazione, S.U. 21 marzo 1997, n. 5668, Corte dei Conti, Sez. 1, 7 marzo 1994, n. 55, Sez. II, 13 aprile 2000, n. 134, Sez. I, n. 254 dell'8.8.2000 e Sez. Sicilia, n. 61 del 2.5.2000). Per questi motivi alla somma sopra richiamata a titolo di danno strettamente patrimoniale occorre aggiungere, a titolo di danno all'immagine dell'Ente Pubblico l'ulteriore importo, da stabilirsi, attraverso il prudente apprezzamento del Collegio, in via equitativa, ai sensi

dell'art. 1226 c.c, in una somma di almeno € 10.000,00, in considerazione del discredito derivato all'I.N.P.S. con la predetta vicenda e tenuto conto della grave entità del danno patrimoniale”.

In relazione a tali accadimenti, il Sostituto Procuratore Generale instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, primo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19 (invito a dedurre in data 9 marzo 2004, notificato in data 20 marzo 2004).

Il Marroncelli non produceva le proprie deduzioni scritte né chiedeva di essere ascoltato personalmente.

Seguiva, come descritto, l'emissione dell'atto di citazione in giudizio, notificato in data 12 giugno 2004.

Con provvedimento in data 9 novembre 2004, il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo nominava il Magistrato relatore.

Con memoria depositata in data 4 novembre 2004, l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Savella, costituendosi in giudizio al fine di "ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali subiti, così come quantificati dalla Procura Regionale in Euro 196.347,06=, oltre interessi e rivalutazione, nonché del danno all'immagine ex art. 1226 c.c. da quantificarsi in via equitativa" e producendo la sentenza n. 280 in data 4 maggio 2004 del Tribunale di Chieti, concludeva per l'accoglimento della richiesta formulata dal Requirente.

In occasione della pubblica udienza, il Pubblico Ministero insisteva per la condanna del Marroncelli e l'Avv. Stefano Savella rinnovava l'istanza per l'accoglimento della pretesa di Parte attrice.

Considerato in

D I R I T T O

In primis, occorre riconoscere il diritto d'ingresso nel giudizio di responsabilità dell'intervento ad adiuvandum ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il thema decidendum, purché - come nel caso - possa essere individuato l'interesse concreto dell'interveniente, interesse meritevole di protezione giuridica (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1192 in data 13 aprile 2000).

Di conseguenza, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento dell'I.N.P.S. nel presente giudizio.

Per la parte di merito, si osserva che la fattispecie in esame costituisce una precisa ipotesi di danno, inteso quale "perdita certa, concreta ed attuale" delle somme in argomento, nocumento patrimoniale (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 30 in data 29 gennaio 2004, in ordine alla perdita di denaro pubblico connessa ad illecite appropriazioni) evidente a fronte delle indebite erogazioni di prestazioni pecuniarie da parte del Convenuto, con le stesse modalità esaminate e negativamente valutate in occasione di precedente giudizio (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 32 in data 28 gennaio 2003: "modalità diversificate ... duplicazione di pagamenti a favore del medesimo assicurato per lo stesso anno, attraverso la creazione di due matricole diverse generate con l'aggiunta al nome di una lettera, oppure variando il giorno di nascita (ciò al fine di consentire la elaborazione della pratica con la procedura automatizzata, programma 6700. La procedura infatti non consente l'elaborazione se i dati personali sono identici); duplicazione di pagamenti a favore dello stesso assicurato per lo stesso anno con mandato di pagamento (mod. IP6bis) emesso con procedura automatizzata (PGR 6700, dedicata specificamente alla



liquidazione della Ds agr.) ed altro mandato di pagamento emesso con procedura pagamenti vari ovvero con mandato di pagamento manuale; errori sistematici su prime liquidazioni ed in particolare riliquidazioni sul numero delle giornate finalizzati a conseguire una maggiore prestazione; liquidazioni a favore di soggetti che per l'anno non avevano diritto alla prestazione, in quanto non assicurati o con numero di giornate insufficiente per il diritto alla prestazione; in relazione alle liquidazioni di assegni per nucleo familiare su pratiche di ds agr: a) erogazioni in mancanza della specifica richiesta dell'interessato e della relativa documentazione; b) liquidazioni con nucleo familiare maggiorato; pagamenti per indennità antitubercolari effettuati con plurimi mandati fuori procedura automatizzata o con procedura pagamenti vari; erogazione di indennità giornaliera e indennità postsanatoriale effettuata in difetto del prescritto parere del sanitario di Sede").

La responsabilità di tale pregiudizio deve essere attribuita esclusivamente al Marroncelli, soggetto sul quale, come esattamente precisato dal Requirente, incombevano specifici obblighi di natura amministrativo - contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 820 in data 26 settembre 2001 e 1107 in data 24 novembre 2000).

Ciò anche in base agli accertamenti finali compiuti in sede amministrativa (nota n. 1044 in data 21 novembre 2003 dell'I.N.P.S., Direzione regionale Abruzzo), risultanze parimenti decisive al fine della pronuncia (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 178 in data 28 maggio 2002), in particolare per lo svolgimento, da parte del Convenuto, degli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle indennità in argomento nonché per la conseguente ed esclusiva responsabilità in ordine ai

provvedimenti di liquidazione delle medesime somme (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, citata sentenza n. 32 in data 28 gennaio 2003: "formale destinazione ... del dipendente alla cura, in via prioritaria, degli adempimenti relativi alla ds agricola, cure balneo termali e tbc ... nella sua persona si unificava il compilatore del mandato ... con colui che assumeva la responsabilità del provvedimento di liquidazione").

Le suddette conclusioni, inoltre, confermano sia il quadro di "irregolari plurime condotte operative dell'impiegato" (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, citata sentenza n. 32 in data 28 gennaio 2003) - la cui reiterazione, peraltro, costituisce grave e preoccupante indizio circa la verosimile possibilità che il fenomeno delittuoso in esame si sia verificato anche presso altre sedi dell'Istituto, assumendo più vaste dimensioni, con eventuali riflessi anche sotto il profilo di rilevante documento erariale - sia il grado d'intensità, particolarmente qualificato, dell'atteggiamento psicologico, elemento richiesto, in alternativa alla colpa grave, dall'art. 1, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in Legge 20 dicembre 1996, n. 639.

In relazione a tale aspetto, appare opportuno specificare che il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 280 in data 4 maggio 2004, applicava nei confronti del Marroncelli, ex art. 444 e ss. c.p.p., la pena di anni tre di reclusione.

Invero, articolata giurisprudenza afferma che al Giudice contabile è consentito desumere l'intensità dell'elemento soggettivo anche dalla "condanna, sia pure a seguito di patteggiamento" (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino - Alto Adige, sentenza n. 85 in data 30 luglio 2004) ovvero, in generale e con indirizzo oramai

consolidato, valutare autonomamente gli stessi elementi di fatto ed i contenuti probatori degli atti penali (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 756 in data 28 ottobre 2002, 94 in data 18 febbraio 2002 e 862 in data 11 ottobre 2001; Sezione II giurisdizionale centrale, sentenza n. 253 in data 30 luglio 2001; Sezione I giurisdizionale centrale, sentenze nn. 360 in data 21 ottobre 2002 e 222 in data 13 luglio 2001) tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c. (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli - Venezia Giulia, sentenza n. 177 in data 12 maggio 2000).

Nulla quaestio, invece, sul rapporto di servizio e sul nesso di causalità, risultando pacifico il primo e palese, innanzi alla consequenzialità tra la citata condotta ed il danno, il secondo.

Risulta evidente, altresì, l'antigiuridicità della condotta, atteso il cosciente, ripetuto e macroscopico disprezzo dei doveri imposti dal rapporto di servizio de quo.

Sussiste anche la denunciata lesione all'immagine, in presenza della eccezionale gravità del comportamento, della peculiare posizione rivestita dal Convenuto, dell'entità del danno patrimoniale, della durata della situazione di irregolarità, e della conseguente perdita di prestigio ovvero del deterioramento dell'immagine dell'Istituto, indipendentemente dalla eventuale spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 279 in data 26 ottobre 2001).

Tale lesione, in base ai parametri indicati, deve essere ristorata con una somma di € 10.000,00.

A carico di Ivo Marroncelli emergono tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità oggetto della domanda di Parte attrice.

Ciò nei termini accuratamente rappresentati dallo stesso Requirente e sostenuti dall'esame complessivo degli atti di causa.

Pertanto, la domanda appare fondata.

Il danno deve essere determinato complessivamente in € 206.347,06.

Non è possibile ricorrere al potere riduttivo dell'addebito (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 30 in data 29 gennaio 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 96 in data 9 ottobre 1998).

In conclusione, si condanna Ivo Marroncelli al risarcimento, in favore dell'Istituto danneggiato, della somma di € 206.347,06, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza.

Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva e intera soddisfazione del credito.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

accoglie per quanto di ragione la domanda attrice e, per l'effetto, condanna Ivo Marroncelli al pagamento, in favore dell'Istituto danneggiato, della somma di € 206.347,06, importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza;

sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all'effettiva e intera soddisfazione del credito;

liquida le spese di giudizio, sino alla data di pubblicazione della sentenza, in € 154,07 (centocinquantaquattro/07)----

-----

a carico del soccombente;

manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio in data 24 novembre 2004.

L'Estensore

Il Presidente

(Dott. Federico Pepe)

(Dott. Vito Minerva)

Depositata in Segreteria il 24/01/2005

Il Direttore della Segreteria

Berardino Santucci